

AUGGATO B AL N. 83 651/37370 di N. 87

Registrato a Cremona

il 17/03/2024

al n. 328

STATUTO DELLA FONDAZIONE OSPEDALE GIUSEPPE ARAGONA- ISTITUTO

GERIATRICO E RIABILITATIVO ETS-----

Serie 1T

Esatti € 200,00

E' conforme

ART. 1 - ORIGINE DELLA FONDAZIONE:-----

1. La Fondazione trae origine dalla Opera Pia "Ospedale Giuseppe Aragona", fondata in Robecco d'Oglio dal benemerito Dott Luciano Aragona, con testamento 02 novembre 1887 ed eretta in:

• IPAB. ed Ente Morale con R.D. 3845 del 06 luglio 1890.-----

2. Successivamente, con Decreto del Presidente della Repubblica del 23 maggio 1956 l'Ente Morale ha modificato la propria denominazione in "Opera Pia Ospedale Giuseppe Aragona", a sua volta modificata con atto deliberativo n. 3 del 23.07.01, adottato dal Consiglio di Amministrazione, in "Ospedale Giuseppe Aragona - Istituto Geriatrico e Riabilitativo".-----

Con delibera D.G.R. n.18568 del 05/08/2004 l'Ente assume la qualifica di Fondazione di diritto privato.-----

Con Decreto REGIONE LOMBARDIA N.22396 DEL 09/12/2004 L'Ente acquisisce la qualifica di ONLUS. -----

ART. 2 - DENOMINAZIONE E SEDE-----

1. La Fondazione è denominata "Fondazione Ospedale Giuseppe Aragona - Istituto Geriatrico e Riabilitativo ETS" ed è regolata dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"} e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione.-----

2. La sede legale è in San Giovanni in Croce in provincia di



Cremona, Via Grasselli Barni, 47-----

3. L'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" è
utilizzato negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi
comunicazione rivolta al pubblico.-----

ART. 3 - SCOPI ISTITUZIONALI-----

1. La Fondazione è persona giuridica di diritto privato,
persegue senza scopo di lucro esclusivamente finalità di so-
lidarietà sociale civiche, solidaristiche e di utilità sociale
ed ha esclusivo scopo di solidarietà nei confronti di persone
anziane o persone svantaggiate in quanto portatrici di disa-
bilità fisiche e/o psichiche.-----

2. La Fondazione svolge la propria attività nei settori del-
l'assistenza sanitaria e sociosanitaria, nel settore della
beneficenza, verso la tutela di anziani e disabili. Le atti-
vità di beneficenza sono perseguite mediante erogazione cli-
servizi e mai mediante elargizioni in denaro né direttamente
né indirettamente ovvero tramite terzi.-----

3. Nel rispetto delle normative vigenti ed in ossequio a
quanto previsto dai legati testamentari costituenti il pa-
trimonio originario della Fondazione, la stessa svolge le
proprie attività, in condizione di parità di bisogni, preli-
minarmente in favore dei cittadini residenti nei Comuni di San
Giovanni in Croce, Casteldidone, Martignana di Po al fine di
consentire la loro permanenza nel contesto sociale di appar-
tenenza.-----

4. Per perseguire i propri scopi istituzionali la Fondazione

esercita, in via esclusiva o principale, le attività di in-

teresse generale di cui alle seguenti lettere dell'alt. 5

D.Lgs. 117/2017:-----

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi

1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive mo-

dificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla

legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.

112, e successive modificazioni;-----

b) interventi e prestazioni sanitarie;-----

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive

modificazioni;-----

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi

della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,

nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità

educativa;-----

e) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti

composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti

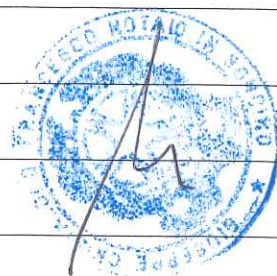
del Terzo settore;-----

f) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel

mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al-

l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revi-

sione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui



all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno
2016, n. 106;-----

5. In particolare, la Fondazione si propone di:-----

a) collaborare, anche in regime convenzionale, con istituti,
enti pubblici o privati e privati cittadini;-----

b) aderire ad organismi regionali;-----

c) aderire ad organismi pubblici e privati che abbiano scopi
affini e partecipare con gli stessi alla realizzazione di
progetti di solidarietà ed assistenza;-----

d) assumere partecipazioni in società ed enti, di diritto
privato o pubblico, aventi oggetto connesso con il proprio,
purché tali operazioni siano strumentali al raggiungimento
degli scopi istituzionali e conformi alla legge;-----

6. La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di
interesse generale sopra indicate, a condizione che siano
secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e
limiti previsti dalla normativa vigente. Le attività diverse sono
individuate dal Consiglio di Gestione, nel rispetto di quanto
portato dall'art. 6) del D.Lgs 117/2017.-----

7. Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può
avvalersi di volontari, in conformità alle previsioni di cui
all'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.-----

8. La Fondazione ispira la propria azione alla finalità di
umanizzare i servizi nei confronti degli ospiti, incoraggiando
le relazioni interpersonali tra gli ospiti stessi, parenti,

collegli operatori, collaboratori e volontari.-----

9. La Fondazione è dotata di propria autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.-

10. La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità e trasparenza della gestione e di mantenimento del proprio patrimonio ed a tali criteri conforma la propria organizzazione.-----

Può compiere, nei limiti della legge e dello statuto, tutte le operazioni economiche, immobiliari e mobiliari ritenute necessarie ed opportune per il conseguimento dei propri scopi.--

ART. 4 - PATRIMONIO-----

1. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:-----

a) acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili;--

b) soprawenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;-----

c) contributi a destinazione vincolata;-----

d) offerte e versamenti in denaro da enti pubblici o privati.-

e) L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi della Fondazione ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua



attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli

amministratori di provvedere al mantenimento del-----

patrimonio.-----

3. La dismissione dei beni immobili e dei beni di valore

storico artistico destinati alla realizzazione delle finalità

istituzionali deve avvenire contestualmente al reinvestimento

dei proventi per l'acquisto di beni funzionali al raggiungi-

mento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi

diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato.----

Gli atti di dismissione, di vendita, di costituzione di di-

ritti reali sui beni destinati alle finalità istituzionali

devono essere approvati con il voto favorevole di tutti i

membri del Consiglio di Gestione-----

4. La Fondazione può gestire e/o ospitare nelle sue strutture

altri enti e/o associazioni purché abbiano finalità compati-

bili con lo scopo come definito all'art. 3 del presente sta-

tuto, sempre nel pieno risp.etto delle normative vigenti.-----

5. La Fondazione può dare in locazione a terzi spazi all'in-

terno delle strutture immobiliari di sua proprietà o di cui è

conduttrice, terreni agricoli ed immobili, il tutto allo scopo

di ottenere i mezzi finanziari di cui art. 5 del presente

statuto ed assicurare la sostenibilità economica degli scopi

della Fondazione.-----

ART. 5 MEZZI FINANZIARI-----

1. La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo

di:-----

a) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;-----

b) rendite derivanti dalla gestione del patrimonio: immobili e terreni affittati a prezzi di mercato;-----

c) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;-----

d) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;-----

e) utili dei precedenti esercizi non trasferiti a patrimonio;-

f) ogni altro provento conseguito in relazione alle attività connesse;-----

2. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di----- scioglimento individuale del rapporto associativo; nonché nei casi espressamente previsti dall'Art. 8, comma 3, D.Lgs. 117/2017.-----

Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste nell'Art.3

3. La Fondazione deve perseguire il pareggio di bilancio attraverso l'equilibrio tra ricavi e costi, contributi per il finanziamento delle organizzazioni del terzo settore e fondi



di riserva.-----

4. La Fondazione è tenuta ad utilizzare eventuali utili di esercizio unicamente per lo sviluppo delle attività istituzionali, ovvero per:-----

a) incrementare delle attività della Fondazione in coerenza con l'Art 3;-----

b) ridurre i costi delle prestazioni erogate a favore di persone anziane o comunque portatrici di disabilità fisiche e/o psichiche;-----

c) conservare e mantenere il valore del patrimonio della Fondazione;-----

d) incrementare il patrimonio della Fondazione;-----

5. La Fondazione imputa la propria gestione in centri di costo in grado di provvedere alla programmazione e alla rendicontazione della gestione economica e amministrativa nonché delle risorse umane e strumentali.-----

ART. 6 ORGANI DELLA FONDAZIONE-----

1. Sono organi della Fondazione:-----

a) Il Presidente;-----

b) Il Consiglio di Gestione;-----

c) L'Organo di Controllo;-----

d) Il Revisore legale.-----

ART. 7 - CONSIGLIO DI GESTIONE-----

1. Il Consiglio di Gestione è composto da 3 (tre) membri che sono nominati dai Sindaci dei Comuni di Casteldidone, Marti-

gnana di Po e San Giovanni in Croce.-----

2. Ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 <<La

nomina da parte della pubblica amministrazione degli ammini-

stratori di tali enti si configura come mera designazione,

intesa come espressione della rappresentanza della cittadi-

nanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rap-

presentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di con-

trollo da parte di quest'ultima>>.-----

3. I Componenti del Consiglio di Gestione durano in carica 4

(quattro) anni a decorrere dalla data di insediamento del-

l'organo, entro tale data deve essere predisposta ed effet-

tuata la ricostituzione del Consiglio di Gestione.-----

4. Sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Con-

siglio di Gestione in carica, il Presidente deve richiedere ai

sindaci dei Comuni di San Giovanni in Croce, Casteldidone e

Martignana di Po i nominativi dei nuovi Consiglieri.-----

5. Il Consiglio di Gestione scaduto resta in carica fino al-

l'insediamento di quello nuovo, nei limiti e con i poteri

previsti dalle disposizioni di legge vigenti.-----

2. I Consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese so-

stenute per l'esercizio della carica ricoperta oltre ad un

compenso per l'attività svolta che il Consiglio di Gestione

potrà eventualmente deliberare.-----

3. Il Consiglio di Gestione si insedia su convocazione del

Presidente uscente.-----



ART. 8 - INCOMPATIBILITÀ, DECADENZA E DIMISSIONI-----

L Non possono essere nominati membri del Consiglio di Gestione:-----

a) chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'Art. 2382 del C.C.;-----

b) coloro che ricoprono funzioni di indirizzo, amministrativo o controllo in altre Fondazioni con simile finalità statutaria;-----

c) coloro che intrattengono rapporti professionali con la Fondazione di qualsiasi natura e tipo con o senza corrispettivo economico;-----

d) coloro che svolgono professioni o incarichi professionali omologhi alle figure professionali impiegate direttamente o indirettamente dalla Fondazione per il raggiungimento degli scopi statutari;-----

2. Decade dall'incarico di Consigliere colui che si trovi o che venga a trovarsi nel corso del mandato in una delle condizioni previste dal comma 1;-----

3. Decade dall'incarico di Consigliere colui che sia destinatario di richiesta di rinvio a giudizio per fatti penalmente rilevanti. In caso di rinvio a giudizio per delitto non colposo o per fatti civilmente rilevanti, il Consiglio di Gestione decide a maggioranza assoluta se, nell'interesse della Fondazione, debba disporsi la sospensione o revoca dalla carica.-----

4. Nel caso in cui un componente del Consiglio di Gestione si trovi in una situazione di personale conflitto con gli interessi della Fondazione deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Gestione e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto personale conflitto,-----

5. Decade dall'incarico di Consigliere colui che omette di comunicare il conflitto di interessi successivamente accertato dal Consiglio di Gestione;-----

6. Decade dall'incarico di Consigliere colui che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio di Gestione;-----

Costituisce giustificato motivo l'assenza per malattia, ferie o altra rilevante motivazione di carattere familiare e/o professionale da comunicare tempestivamente agli altri componenti del Consiglio di Gestione anteriormente alla seduta indetta con le modalità di cui al successivo art 9;-----

7. Eventuali dimissioni dalla carica di Consigliere della Fondazione devono essere presentate per scritto al Consiglio di Gestione della Fondazione,-----

8. In caso di decadenza o dimissione di uno dei Consiglieri il Consiglio avvia le procedure previste dall'art. 7 attivando il soggetto che aveva nominato il Consigliere decaduto o dimissionario;-----

9. I Consiglieri di nuova nomina restano in carica sino alla



scadenza naturale del Consiglio di Gestione;-----

10. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza del Consiglio di Gestione comporta in ogni caso la decadenza dello stesso.-----

ART. 9 ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE-----

1. Il Consiglio di Gestione si raduna almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno 2 (due) Consiglieri.-----

2. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitare agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 (ventiquattro) ore prima delle sedute straordinarie.-----

la presenza degli intervenuti potrà avvenire anche tramite mezzi di telecomunicazione.-----

3. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Gestione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.-----

ART. 10 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE-----

1. Il Consiglio di Gestione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con

il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.-----

Le votazioni si svolgono con voto palese per appello nominale.

Per le votazioni attinenti a persone fisiche sarà possibile, su decisione del Presidente dell'adunanza, procedere per voto segreto.-----

In caso di parità dei voti, sia a voto palese che a voto segreto, prevale il voto del Presidente.-----

2. La funzione di Segretario del Consiglio di Gestione è svolta dal Direttore Generale di cui al successivo art 16, o dal Responsabile degli Uffici Amministrativi della Fondazione incaricato dal medesimo sotto la sua responsabilità. In mancanza di nomina del Direttore Generale da parte del Consiglio di Gestione la funzione del Segretario è espletata dal Responsabile degli Uffici Amministrativi-----

3. Il Segretario provvede alla stesura e alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Gestione. In caso di assenza o impedimento del Segretario le operazioni di competenza dello stesso saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti-----

4. Il verbale dell'adunanza è firmato da tutti coloro che vi sono intervenuti. Qualora qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare, ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.-----

5. Ogni Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni e delle riserve espresse nella

discussione a giustificazione del voto da lui dato o ricusato.

ART.11- COMPETENZE E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE-----

1. Il Consiglio di Gestione è l'organo direttivo della Fondazione. Al Consiglio spettano tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.-----

In modo particolare il Consiglio di Gestione ha le seguenti competenze, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo, relativamente a:-----

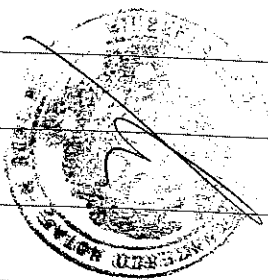
- a) le modifiche dello Statuto e le delibere concernenti l'estinzione della Fondazione.-----
- b) l'approvazione di uno o più regolamenti esecutivi che disciplinino le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture della Fondazione,-----
- c) l'approvazione del budget previsionale, del bilancio consuntivo e del bilancio sociale, ove previsto per legge-----
- d) l'organizzazione e la gestione del personale;-----
- e) l'istituzione o la disciplina dei servizi, le convenzioni e i contratti ad essi relativi ovvero la disciplina delle rette per la fruizione dei servizi medesimi;-----
- f) le convenzioni con gli Enti pubblici, la costituzione e la partecipazione ad altri enti;-----
- g) la contrazione di mutui;-----
- h) gli acquisti, le alienazioni e le permutazioni immobiliari;-----
- i) la nomina, la designazione e revoca dei propri rappresen-

Marchi - Jacini

Lusio

Attili

Solofran



tanti presso Enti, aziende associazioni, consorzi istituzioni;

l) la nomina dell'Organo di Controllo-----

m) la nomina del Revisore legale-----

n) provvedere all'eventuale nomina, se ritenuta necessaria od

anche solo opportuna, sulla base di adeguata motivazione, del

Direttore Generale della Fondazione in una persona esterna al

Consiglio di Gestione.-----

2. Il Consiglio di Gestione può delegare al Presidente, a uno

dei Consiglieri o al Direttore generale, se nominato, alcune

delle sue attribuzioni, fatta eccezione per le competenze non

delegabili per legge.-----

3. Il Consiglio di Gestione adempie a tutte le funzioni ad

esso attribuite dalle Leggi e dai regolamenti vigenti.-----

ART. 12 - PRESIDENTE-----

1. Il Presidente viene eletto a maggioranza dal Consiglio di

Gestione tra i suoi componenti, nella sua prima seduta, pre-

sieduta dal Consigliere più anziano di età. Dura in carica per

4 (quattro) anni.-----

2. Nella stessa seduta d'insediamento e con le stesse modalità

viene eletto il Vice Presidente.-----

ART. 13 COMPITI DEL PRESIDENTE-----

1. Il Presidente del Consiglio di Gestione ha la rappresen-

tanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudi-

zio; ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nomi-

nare Avocati e Procuratori alle liti; cura i rapporti con gli

altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione.-----

2. Il Presidente svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative della Fondazione in conformità allo Statuto.-----

3. Spetta al Presidente:-----

a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Gestione,-----

b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Gestione,-----

c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione,-----

d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione,-----

e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto,-----

f) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Gestione, i provvedimenti

indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica

del Consiglio di Gestione entro il termine improrogabile di dieci giorni dalla data di assunzione del provvedimento.-----

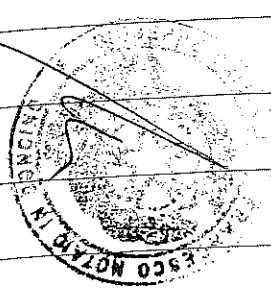
4. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.-----

Marchi-Sestini

Lucio

Attilio

Salvatore



ART. 14 - IL REVISORE LEGALE-----

1. Il controllo sulla regolare amministrazione della Fondazione è esercitato da un Revisore Legale, nei limiti di quanto previsto dall'art.2403 c.c., fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge.-----

2. Il Revisore Legale ha incarico per la durata di quattro anni, può essere riconfermato senza limiti di mandato e deve essere scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori legali.-----

3. il Revisore legale vigila:-----

a) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,-----

b) sull'adeguatezza e affidabilità del sistema amministrativo contabile,-----

c) sulla regolare tenuta della contabilità,-----

d) sulla corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili,-----

3. Redige una propria relazione di accompagnamento al piano economico previsionale e al bilancio consuntivo.-----

4. Al Revisore Legale spetta un onorario secondo le tariffe professionali, oltre all'eventuale rimborso delle spese.-----

ART, 15 - ORGANO DI CONTROLLO-----

1. L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Gestione e può essere monocratico o collegiale.-----

2. All'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile e deve essere scelto tra le categorie di sog-

getti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.-----

3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.-----

4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di Controllo.-----

5. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

6. L'Organo di Controllo dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.-----

7. All'organo di controllo spetta un compenso definito dal Consiglio di Gestione, nel rispetto dei limiti della normativa vigente.-----

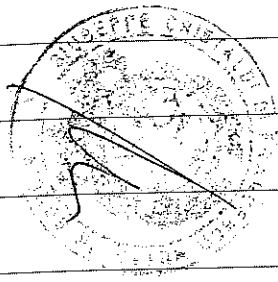
ART. 16 - IL DIRETTORE GENERALE-----

1. Il Consiglio di Gestione può nominare il Direttore Generale

Menchini

Lucio

Sallusti



con apposito incarico, su proposta motivata del Presidente, per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabili. Egli partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Collegio di Gestione.-----

2. Il Direttore è posto al vertice dell'organizzazione della Fondazione ed è capo e responsabile di tutto il personale dipendente.-----

3. Assicura il coordinamento dell'attività dei Servizi e il collegamento tra gli stessi e gli organi di governo della Fondazione.-----

4. Studia e propone al Consiglio di Gestione i piani di sviluppo delle attività e sovrintende alla gestione della Fondazione disponendo l'impiego delle risorse umane e strumentali.-----

5. Il Direttore Generale, a seguito della procura del Presidente, ha poteri di ordinaria amministrazione e di gestione che dovranno essere esercitati entro i limiti dell'oggetto sociale e nel rispetto delle attribuzioni riservate dal Consiglio di Gestione.-----

6. Il Direttore Generale svolge inoltre gli altri compiti che gli sono assegnati dal Regolamento Generale di Amministrazione nonché quelli che gli sono affidati dal Presidente o dal Consiglio di Gestione della Fondazione.-----

7. Il Direttore Generale esercita il potere di firma sulla corrispondenza, sugli atti e sui contratti in conformità alla

delega concessagli dal Presidente.-----

8. Il Consiglio di Gestione in relazione agli obiettivi attribuiti al Direttore Generale, servendosi di opportuni strumenti di valutazione, adotta nei suoi confronti i provvedimenti conseguenti all'eventuale risultato negativo della gestione dell'attività amministrativa posta in essere ed al mancato raggiungimento degli obiettivi. In casi di grave reiterata inosservanza delle direttive impartite o qualora durante la gestione si verifichi il rischio grave di un risultato negativo il Consiglio di Gestione può revocare l'incarico secondo le disposizioni di legge.-----

ART. 17 - NORME GENERALI SULL'AMMINISTRAZIONE-----

1. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alla struttura della Fondazione saranno disciplinati da uno o più regolamenti predisposti ed approvati dal Consiglio di Gestione.-----

2. Il Consiglio di Gestione può sempre adottare provvedimenti riguardanti il personale dipendente nel rispetto delle norme di legge e di contratto collettivo anche se non previsti o disciplinati dal regolamento amministrativo.-----

3. Le collaborazioni professionali, i fornitori di beni e servizi sono selezionati secondo i criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza attraverso procedure comparative.-----



4. La selezione del personale a tempo indeterminato della Fondazione è effettuato secondo i criteri di trasparenza, efficacia, corrispondenza con le caratteristiche del ruolo da ricoprire, competenze, capacità e abilità, curriculum ed esperienze.-----

5. L'Esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.-----

6. La Fondazione redige il bilancio di esercizio, ai sensi della normativa vigente, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri della Fondazione, dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.-----

7. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio di ogni anno il Consiglio di Gestione deve approvare il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente e depositarlo ai sensi di legge.-----

8. La Fondazione è obbligata:-----

a) alla formazione del Bilancio dell'esercizio; -----

b) alla formazione del Budget annuale;-----

c) alla formazione del Bilancio sociale nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017.-----

ART. 18 - NORME SULL'ESTINZIONE-----

1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel

tempo.-----

2. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 c.c.-----

3. Il Consiglio di Gestione, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.-----

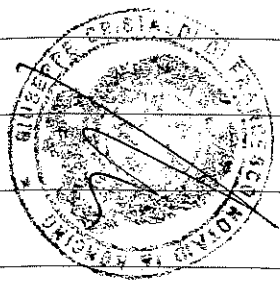
4. Le delibere di estinzione saranno valide con il voto favorevole unanime dei membri del Consiglio di Gestione.-----

ART. 19 - NORME SULLA DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO-----

In caso di scioglimento o di estinzione il patrimonio della Fondazione dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del D.ls. 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore operante nel medesimo settore di attività nel territorio dei Comuni di San Giovanni in Croce, Martignana di Po e Casteldidone o in mancanza alla Fondazione Italia sociale, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 117./2017. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.-----

M. Merello - Design

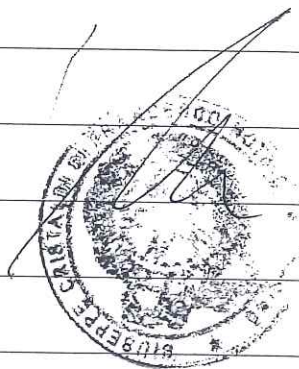
*Luca Abate
Roberto Tocco
Sant'Anna*



ART. 20 - NORME TRANSITORIE-----

I Consiglieri, il Presidente del Consiglio di Gestione, il
Revisore Legale e l'Organo di Controllo in carica alla data
del presente statuto sono da considerarsi confermati con gli
stessi incarichi e nello stesso numero fino alla scadenza
naturale del loro mandato, ritenendosi pertanto efficace
l'Art. 7 e 8 del presente Statuto a far tempo dalla naturale
scadenza delle cariche in essere.-----

Manelli Lenigia
Lucrezio Attoli
Schiavon
Piero Tello



Copia conforme all'originale con i relativi allegati.

Cremona,

17 MAR. 2026

